

NOTAIO
MAURIZIA BERTONCINO
10121 Torino - Via Vittorio Amedeo II n. 15/C
Tel. 011. 06 20 781

Repertorio n. 4077

Raccolta n. 3662

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di novem-
bre, alle ore undici, in Settimo Torinese, via Giannone n. 3.

REGISTRATO

- Innanzi a me dottoressa Maurizia Bertoncino, notaio in To-
rino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Torino e Pinerolo,

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino I

il 29/11/2022

al n° 57430

è presente il signor:

serie 1T

- DANIEL Nino, nato a Settimo Torinese il 24 agosto 1962, do-
miciliato per la carica presso la sede dell'infrascritta so-
cietà

il quale interviene al presente atto nella qualità di Ammini-
stratore Unico e legale rappresentante della Società

"PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L.", società uni-
personale, con sede in Settimo Torinese, piazza della Li-
bertà n. 4, capitale sociale Euro 8.840.000,00 (ottomilio-
niottocentoquarantamila virgola zero zero) interamente versa-
to, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice
fiscale 09702900011.

- Detto componente, cittadino italiano, della cui identità
personale e qualifica io notaio sono certo, mi richiede di
redigere il verbale dell'Assemblea di detta Società, che di-
chiara essere qui riunita per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

	1. variazione durata della società: MODIFICA STATUTO SOCIALE.	
	2. Varie ed eventuali.	
	Io notaio aderisco alla richiesta fattami e dò atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza dell'Assemblea, a' sensi di statuto, il sovracomparso signor DANIEL Nino, il quale, dopo aver constatato e dato atto:	
	a) - che è presente e validamente rappresentato il socio unico portatore dell'intero capitale sociale di Euro 8.840.000,00 (ottomilioniottocentoquarantamila virgola zero zero)	
	"COMUNE DI SETTIMO TORINESE", con sede in Settimo Torinese, piazza Martiri della Libertà n. 4, codice fiscale 01054240013,	
	in persona del Sindaco pro-Tempore della Città di Settimo Torinese dottoressa PIASTRA Elena, nata a Torino il 28 aprile 1984;	
	b) - che il socio unico è legittimato a partecipare ed a votare nell'assemblea a' sensi dello statuto sociale;	
	c) - che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi signori:	
	- QUAGLINO Riccardo, nato a Torino il 18 febbraio 1968, Presidente,	
	- ANGEI Simona, nata a Carmagnola il 9 giugno 1988, Sindaco,	
	- BAFUNNO Francesco, nato a Moncalieri il 21 agosto 1983,	

Sindaco;

d) - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione inviata agli aventi diritto in data 10 novembre 2022

dichiara

quindi che l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e legittimata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, illustra l'opportunità di:

- prorogare la durata della società fino al 31 dicembre 2050.

Udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, si passa alla votazione in forza della quale il Presidente constata che l'Assemblea con voto espresso in forma orale, all'unanimità dei presenti,

delibera:

- di prorogare la durata della società fino al 31 dicembre 2050 e quindi modificare l'articolo "4" (quattro) dello Statuto della Società;

- di approvare il seguente nuovo testo dello Statuto delle norme che regolano la vita della Società stessa, qui di seguito riportate:

STATUTO

DELLA SOCIETA'

"PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L."

società unipersonale

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -

CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. È costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 113 comma 4 lett. A) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata: "Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.", società unipersonale".

2. Il Comune di Settimo Torinese è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, detto controllo analogo viene esercitato anche nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società; al contempo, la società realizza oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti a essa affidata dallo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 2) OGGETTO

	1. La società ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico.	
	2. L'oggetto sociale consiste nell'attività di:	
	- gestione del patrimonio del Comune di Settimo Torinese;	
	- gestione della concessione strade, edifici, illuminazione pubblica e cimitero del Comune di Settimo Torinese;	
	- svolgimento di servizi strumentali per il Comune di Settimo Torinese;	
	- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A);	
	- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in-house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di tipo B);	
	- l'attività finanziaria in genere, compreso il rilascio di	

	garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Setti-	
	mo Torinese; l'amministrazione e la gestione per conto pro-	
	prio di titoli tipici ed atipici;	
	- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tec-	
	nici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;	
	- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed im-	
	mobili;	
	- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla	
	più ampia diffusione delle applicazioni digitali;	
	- la valorizzazione di software realizzato anche per conto	
	del Comune di Settimo Torinese.	
	3. Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tec-	
	nico, amministrativo e finanziario delle società participa-	
	te; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.	
	4. La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed	
	accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercita-	
	ta, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:	
	- promozione e sviluppo, anche di concerto con società con-	
	trollate, collegate e/ o partecipate, degli interventi fina-	
	lizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con	
	altri soggetti, pubblici e privati;	
	- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico	
	e finanziaria; gestione di immobili ad uso funzionale;	
	- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;	
	- formazione ed addestramento di personale.	

5. La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

6. La società ha altresì per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) l'attività edilizia in genere con particolare riferimento alla costruzione e realizzazione di fabbricati civili, rurali, industriali, commerciali ed artigianali, nonché alla ristrutturazione, il recupero, il restauro e la manutenzione degli stessi ed alla lottizzazione di suoli e terreni;

b) l'attività immobiliare in genere con particolare riferimento all'acquisto, vendita e permuta di suoli ed immobili di qualunque genere e tipo, la gestione degli stessi anche attraverso il sistema della locazione e del leasing immobiliare e di quelli consentiti dalla normativa vigente;

c) l'attività, sempre nel campo immobiliare, di predisposizione ed esecuzione di indagini e pratiche amministrative, di ottenimento di licenze, concessioni, permessi ed utenze, di formulazione di preventivi, stime ed analisi, di conferimento di incarichi professionali;

	d) l'attività di sistemazione ed urbanizzazione di aree edificabili, agricole e a verde pubblico e privato, compresa la	
	progettazione e realizzazione degli elementi di arredo e completamento delle aree stesse;	
	e) costruzione e gestione di impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni ed ogni altra struttura di supporto al territorio per lo	
	sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/ o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;	
	f) l'acquisto e la gestione di immobili, attrezzature e tecnologie, da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, di benessere alla città e alla persona, culturali, di	
	spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/ o indiretta dei corsi di formazione, delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione e programmazione;	
	g) amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) anche per conto terzi, amministrazioni comunali e/ o provinciali, associazioni, privati, esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex Legge n. 1 del 02/ 01/1991;	
	h) la proprietà, la gestione patrimoniale, la manutenzione di reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali ed afferenti alla gestione di erogazione di servizi pubblici locali (acqua, gas, servizio idrico integrato, illuminazione pub-	

blica, e altre tipologie assimilabili);

i) lo studio, la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'affitto, la locazione di beni mobili e immobili, terreni, fabbricati, reti, impianti, macchinari ed, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionale o destinato all'erogazione di servizi pubblici locali; i relativi investimenti potranno essere effettuati dalla società, direttamente, anche prevedendo l'applicazione dei correlati canoni (da corrisondersi, eventualmente, anche in via anticipata sulla base di un prefissato tasso di sconto) a carico del soggetto beneficiario del godimento del bene;

j) la fornitura di consulenza, progettazione, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione, conduzione e rinnovamento dei beni, delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici locali;

k) il servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale disponibile ed indisponibile, acquistato, conferito in proprietà o attribuito in concessione dal Comune di Settimo Torinese o da altri enti; può altresì gestire il patrimonio del Comune di Settimo Torinese o di altri enti secondo Convenzioni e contratti di servizio conseguenti;

l) la società può ricevere, a titolo di conferimento da parte dell'Ente locale unico socio Comune di Settimo Torinese,

	reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali afferenti i	
	servizi pubblici locali, nonché altre dotazioni immobiliari.	
	Alla società, il Comune di Settimo Torinese può anche asse-	
	gnare il compito di espletare le gare per l'affidamento dei	
	servizi pubblici locali di cui all'art.113, comma 5, d.lgs.	
	n.267 del 18 agosto 2000;	
	m) lo studio, progettazione, appalto, direzione lavori e rea-	
	lizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;	
	n) le attività di gestione amministrativa relative ai servi-	
	zi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di	
	accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, de-	
	gli importi dovuti in relazione ai servizi erogati;	
	o) la società può provvedere, direttamente o mediante apposi-	
	te imprese, al controllo degli impianti interni igienici-	
	co-sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamen-	
	to, e altre tipologie assimilabili, con l'eventuale rilascio	
	di appositi certificati di garanzia sia per quanto riguarda	
	edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed edifi-	
	ci privati;	
	p) il comune di Settimo Torinese può affidare alla società	
	interventi immobiliari in attuazione a strumenti urbanistici	
	vigenti, in particolare le acquisizioni da terzi degli immo-	
	bili potranno avvenire consensualmente o tramite il ricorso	
	alle procedure di esproprio da parte del Comune.	
	7. La società, al fine di realizzare il proprio scopo, può	

compiere altresì tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e non, finanziarie strumentali allo scopo sociale, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie reali e/ o personali anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle normative di legge vigenti.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Settimo Torinese.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).

Art. 4) DURATA

1. La società ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di Euro 8.840.000,00 (ottomilionitocentoquarantamila virgola zero zero) totalmente detenuto dal Comune di Settimo Torinese.

2. La partecipazione del socio, che non può essere rappresentata da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, è espressa dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.

3. Il socio è abilitato all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni colletti-

ve, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.

4. Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 Codice Civile.

5. In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta al socio il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione posseduta.

6. La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile, previa formale deliberazione in assemblea.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. Il socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. Il socio potrà altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione.

3. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Art. 7) DOMICILIO DEL SOCIO

1. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. La società è a totale capitale pubblico e la partecipazione del socio unico Comune di Settimo Torinese è incredibile.

Art. 9) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 10) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- Assemblea;
- L'Amministratore Unico;
- Collegio sindacale o Revisore unico.

2. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e cor-

rispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 11) COMPETENZE DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

a. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

b. Le decisioni relative alla nomina e revoca dell'Amministratore Unico;

c. Eventuale istituzione di direttori e/odel direttore generale con determinazione durata incarico e compiti;

d. La nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale;

e. Le modifiche dello Statuto;

f. Le modifiche al Capitale sociale;

g. Le autorizzazioni a compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;

h. La definizione degli indirizzi ed approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;

i. Le autorizzazioni inerenti a partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione,

	ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei me-	
	desimi la società stessa;	
	j. L'autorizzazione a prestare garanzia, fidejussioni e con-	
	cessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali	
	di garanzia su beni immobili;	
	k. Le autorizzazioni alla vendita dell'azienda o di un ramo	
	d'azienda;	
	l. Le autorizzazioni per acquisto, vendita, acquisizione a	
	patrimonio a qualsiasi titolo;	
	m. La nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione;	
	n. Le autorizzazioni per la costituzione o partecipazione a	
	società di capitali o Consorzi per la gestione e lo svolgi-	
	mento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del	
	presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Co-	
	dice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni;	
	o. Le autorizzazioni per l'assunzione e concessione di mutui.	
	3. Tutte le decisioni del socio di cui alle lettere e) g) e	
	m) debbono essere adottate mediante deliberazione assemblea-	
	re.	
	4. Le decisioni di cui alle restanti lettere dell'art.11 pos-	
	sono essere adottate mediante deliberazione assembleare o me-	
	diante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spreso per iscritto.	
	5. Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti stra-	

	tegici dichiarati reversibili nei contratti di servizio è i-	
	nalienabile. Potrà essere sottoposta all'Assemblea per	
	straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione an-	
	che parziale dei predetti cespiti.	
	6. Il socio decide inoltre sulle seguenti materie:	
	- approvazione delle operazioni di costituzione di società,	
	acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;	
	- approvazione di altre operazioni legate alla gestione di	
	partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamen-	
	to di perdite o il conferimento di rami d'azienda;	
	- approvazione delle operazioni di acquisto e cessione di im-	
	mobili; emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo	
	2483 Codice Civile.	
	7. Al fine di garantire lo svolgimento in maniera unitaria e	
	coordinata di determinati servizi pubblici locali, per quan-	
	to riguarda le partecipazioni detenute dalla holding, il So-	
	cio Comune decide inoltre in merito a:	
	- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pub-	
	blici locali;	
	- bilancio di esercizio, del piano industriale e degli altri	
	documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta	
	a trasmettere;	
	- modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio;	
	- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle so-	
	cietà;	

- operazioni straordinarie delle società;

- operazioni sul capitale.

8. Inoltre per le partecipate di tipo B il socio è costantemente informato in merito a:

- gestione delle risorse umane;

- attuazione del regolamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture;

- quanto altro richiesto dalla normativa vigente.

9. Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Settimo Torinese secondo le rispettive competenze.

10. Le decisioni del socio sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi e termini di convocazione, e quorum previsti dal presente statuto.

11. Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile, le decisioni del socio possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.

12. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli.

13. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

	14. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione.	
	15. Le decisioni del socio adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	16. Le decisioni del socio, sia adottate mediante delibera-	
	zione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema	
	collegiale, sono approvate con le modalità prescritte dal-	
	l'articolo 2479 bis Codice Civile.	
	17. Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni di tipo B	
	detenute dalla holding, la società Holding ha obbligo di co-	
	municare al socio Città di Settimo Torinese gli ordini del	
	giorno delle convocazioni dei relativi organi amministrativi.	
	18. Su richiesta del Comune di Settimo Torinese, l'organo am-	
	ministrativo sarà tenuto ad inviare i documenti relativi ai	
	verbali delle adunanze delle partecipate di tipo B), nonché	
	gli atti concernenti le relative operazioni rilevanti quali	
	acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00	
	(centocinquantamila virgola zero zero) e contratti di qual-	
	siasi natura stipulati.	
	Art. 12) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEM-	
	BLEARE	
	1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche	
	fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio i-	

taliano.

2. L'assemblea è convocata con avviso spedito cinque giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore unico e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'amministratore unico e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'amministratore unico, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.

4. Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

	5. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti, che nomina un segretario che la assista. Il presi-	
	dente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzio-	
	ne dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risulta-	
	ti delle votazioni.	
	6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il ri-	
	sultato delle decisioni prese dal socio.	
	Art. 13) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	1. Nell'ipotesi in cui il capitale sociale sia ripartito fra	
	una pluralità di soci, si applicano le seguenti disposizioni:	
	2. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale so-	
	ciale e delibera a maggioranza assoluta.	
	3. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentino la maggioranza del capitale sociale.	
	4. Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario	
	il consenso di tutti i soci.	
	4. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singo-	
	li soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è	
	necessario il consenso di tutti i soci.	
	5. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o	

del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

6. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 del codice civile.

Art. 14) ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un amministratore unico;

2. Gli amministratori possono essere anche non soci.

3. Non possono essere nominati consiglieri e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

4. L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina, di norma l'incarico deve scadere al termine dell'esercizio contabile dell'anno in cui cessa il mandato del sindaco del Comune di Settimo; esso è rieleggibile.

5. All'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

6. L'assemblea può inoltre assegnare all'Organo Amministrativo un compenso annuale in misura fissa nei limiti stabiliti dalla legge. E' comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e corrispondere trattamenti di fine mandato.

	7. L'Organo amministrativo è revocabile dall'assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% (venti per cento) del compenso spettantegli fino ad un massimo di dodici mesi; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.	
	8. A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'amministratore, il socio unico/ l'assemblea deve provvedere alla nomina di un amministratore senza indugio.	
	9. Si applica all'amministratore il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..	
	10. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società.	
	Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	1. L'Organo Amministrativo è investito di ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.	
	2. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2, 3 e 4 del c.c., sono di esclusiva competenza dell'Amministratore e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:	
	a) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;	

	b) proposte al socio unico/all'assemblea di partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;	
	c) proposte al socio unico/all'assemblea di assunzione di mutui;	
	d) predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale entro la chiusura di ciascun esercizio fatte salve le proroghe a tale termine richieste dal socio unico;	
	e) predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio;	
	f) cura ed intrattenimento di rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;	
	g) svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo i piani ed i programmi definiti al socio unico/dall'assemblea ed osservando lo statuto.	
	3. Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	3. Vale per l'Amministratore la previsione dell'art. 2476 c.c. in merito alla responsabilità; per l'eventuale Direttore generale si richiama la responsabilità prevista dall'art.	

2369 c.c.

4. L'Amministratore costituisce il riferimento unitario della società verso il socio unico, nonché garantisce la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto e agli obiettivi di gestione definiti dal socio unico ai sensi dell'art.11 comma 2 punto i).

5. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico.

2. Al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti con procura dall'Amministratore Unico.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 17) ORGANI DI CONTROLLO

1. Il controllo legale dei conti é affidato, a discrezione dell'assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile.

3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale de-

signa anche il presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina.

Art. 18) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Art. 19) CESSAZIONE DALLA CARICA

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è as-

sunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 20) COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 21) REVISORE UNICO

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo

stesso in materia di società per azioni.

3. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

4. Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Art. 22) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali decorrono dal 1 (uno) di gennaio di ogni anno al 31 (trentuno) di dicembre.

2. L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

3. Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio. Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.

4. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.
3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.
4. All'atto dello scioglimento, il Comune di Settimo Torinese sarà liquidato mediante la retrocessione di tutte le partecipazioni conferite e/o cedute.

Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio di Torino.
3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso

	le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua co-	
	stituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo fe-	
	riale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc.	
	civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le	
	preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, D.lgs. 17 gennaio	
	2003, n.5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ri-	
	corrano i casi di nullità di cui all'art.829, co.1, cod.	
	proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui	
	al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art.	
	36, CO. 1, cit..	
	4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soc-	
	combenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti	
	nel corso del procedimento arbitrale.	
	5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme	
	di cui agli artt. 34 - 36, D.lgs. 5/ 2003, cit..	
	Art. 25) INFORMATIVA	
	1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti	
	di cui all'articolo 11, devono essere inviati al Socio Comu-	
	ne di Settimo Torinese:	
	- la proposta di bilancio preventivo, unitamente alla rela-	
	zione sulla gestione, così come predisposti dall'organo ammi-	
	nistrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea;	
	- il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.	
	2. L'amministratore unico è tenuto a trasmettere al socio i	

documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/ o procedura della società.

3. Per le partecipazioni di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali, l'Amministratore Unico convoca periodicamente, anche su richiesta del socio, gli amministratori delle società partecipate esercenti servizi pubblici locali in audizione presso il socio Comune di Settimo Torinese per rendere conto sull'andamento generale della gestione del servizio pubblico locale oggetto della propria società partecipata.

4. Inoltre l'Amministratore Unico deve informare il Socio Comune di Settimo Torinese periodicamente sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti dalle partecipate di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali.

5. L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto dal socio, a fornire risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate. I documenti e le informazioni sono accessibili ai Consiglieri del Comune di Settimo Torinese.

6. I documenti e le informazioni in possesso della società devono essere forniti, su richiesta, al Comune di Settimo Torinese.

Art. 26) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

- Non essendovi più nulla a deliberare, il Presidente toglie la seduta e scioglie l'assemblea alle ore undici e minuti cinquantatre.

Il componente, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, autorizza me notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzative dell'ufficio nonché per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, e dichiara di aver ricevuto e sottoscritto per presa visione ed accettazione il foglio informativo "come utilizziamo i suoi dati".

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su nove fogli intercalari di cui occupa trentadue pagine per intero e quanto della presente, è stato da me notaio letto, al componente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore undici e minuti cinquantacinque.

In originale firmato:

Daniel Nino

Maurizia Bertoncino notaio